

n. 3790/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3790/2025** promossa da:

S.R.L. [redacted]
[redacted]
[redacted]

opponenti

contro

BANCA POPOLARE [redacted] ([redacted]
[redacted]
[redacted]

opposta

OGGETTO: Mutuo e conto corrente

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note ex art. 127ter c.p.c. in data 13.1.2026 per parte opponente e 12.1.2026 per parte opposta.

Motivi della decisione

Banca Popolare [redacted] in data 13.6.2025 ha notificato a [redacted] s.r.l. (in qualità di debitore principale) ed alla sig.ra [redacted] in qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 1191/2025 del 3.6.2025, con cui è stato loro ingiunto di pagare la somma complessiva di € 466.163,10, oltre interessi e spese.

Gli ingiunti hanno proposto rituale opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo l'accertamento della nullità ex art. 1418 c.c.:

- del contratto di mutuo chirografario (finanziamento n. 101429504) sottoscritto presso l'Agenzia n. 00571 di Venezia (VE) in data 17 ottobre 2022, con cui Banca Popolare [redacted] S.p.A. ha concesso alla società [redacted] s.r.l., un finanziamento di € 350.000,00, della durata di 72 mesi,
- del contratto di conto corrente di corrispondenza non affidato n. 2382/34, sottoscritto presso l'Agenzia n. 00571 di Venezia (VE) in data 13 ottobre 2022, con cui Banca Popolare [redacted] S.p.A. ha convenuto la gestione delle operazioni finanziarie di cassa, tramite prelievi, bonifici ed altre operazioni ivi descritte,
- del vaglia cambiario (pagherò) di euro 350.000,00 sottoscritto da [redacted] in favore di Banca Popolare [redacted] in data 17.10.2022 a Venezia, con scadenza al 20.04.2029, irregolare per difetto di bollo,
- della fideiussione specifica limitata rilasciata in data 17.10.2022 a garanzia del rapporto di finanziamento di € 350.000,00 della durata complessiva di 72 mesi e della fideiussione omnibus limitata ad € 200.000,00 rilasciata in data 21.11.2023 da [redacted] per violazione della disciplina antitrust; con riferimento alle fideiussioni è stata altresì dedotta la decadenza dall'impegno di garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Hanno quindi concluso chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto.

L'ingiungente si è costituita, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza depositata il 23.11.2025 il Tribunale ha osservato (tra l'altro):

“che proprio in considerazione del contenuto dell'opposizione sono state proposte, nel presente giudizio, più cause cumulate, connesse ai sensi dell'art. 103 c.p.c. (connessione per l'oggetto e/o per il titolo) e che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ha carattere funzionale ed inderogabile, cosicché, “qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproductiva dello schema ABI

- contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust, la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto" (cfr. Cass. 35661/22; conf. Cass. 2886/24 e Cass. 25146/24), eventualmente coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., ove ne ricorrano le condizioni (...)".

La causa avente ad oggetto le domande di nullità delle fideiussioni generica e specifica all'origine dell'ingiunzione – di competenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese – è stata quindi separata dal giudizio avente ad oggetto le ulteriori domande proposte sia con riferimento alla posizione di [REDACTED] s.r.l. che del fideiussore, [REDACTED]. Quest'ultimo giudizio (il presente) ha mantenuto il n. 3790/2025 r.g. mentre la prima causa relativa alla sola questione di nullità per violazione del diritto antitrust delle fideiussioni prestate dalla signora Rossi ha preso il nuovo n. 5792/2025 r.g.

La presente causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta per la decisione con provvedimento 26.3.2026, previo deposito delle memorie ex art. 281duodecies c.p.c. e precisazione delle conclusioni con note ex art. 127ter c.p.c.

La procedibilità dell'azione della banca

1. L'opponente Rossi ha eccepito l'improcedibilità della domanda dell'opposta in quanto il procedimento di mediazione sarebbe stato avviato a Padova e non a Milano, competente per la domanda di nullità delle fideiussioni sulla base della normativa antitrust.
2. L'eccezione non è fondata.
3. Il procedimento di mediazione è stato regolarmente avviato avanti alla Camera di Mediazione di Padova con domanda del 5.9.2025 (doc. 4 resistente).
4. Ora, considerato che a quella data le cause non erano ancora separate ed in ogni caso che, anche all'esito della separazione, il Tribunale di Padova è rimasto competente per gli ulteriori profili di invalidità delle fideiussioni sollevate dalla garante opponente nonché per il quantum del suo impegno di garanzia, deve concludersi nel senso che il procedimento di mediazione è stato correttamente avviato nel luogo ove pende la causa di opposizione che coinvolge la parte [REDACTED]

5. Va poi aggiunto in via dirimente che con riferimento a detta posizione processuale la mediazione non era condizione di procedibilità dell'iniziativa giudiziale della banca. L'obbligo di esperire la procedura di mediazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. n. 28/2010 non si applica infatti ai contratti di fideiussione, nemmeno se prestati a garanzia dell'adempimento di contratti bancari: la fideiussione, benché accessoria al contratto principale, non rientra nella categoria dei contratti bancari, rappresentando un contratto di garanzia con natura autonoma (sul punto Cass. n. 26821/24).
6. L'eccezione di improcedibilità va quindi rigettata.

Eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia

7. Gli opposenti hanno insistito fin alla precisazione delle conclusioni nell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia, individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in ragione del luogo ove sarebbero stati conclusi i contratti di mutuo e conto corrente.
8. L'eccezione è infondata.
9. La banca ingiungente ha infatti scelto il foro generale delle persone fisiche e giuridiche, individuando il Tribunale di Padova come competente in ragione della sede di [REDACTED] s.r.l. (Padova) e della residenza della signora Rossi (Padova), come gli stessi opposenti riconoscono fin dalla citazione. Il foro dell'art. 20 c.p.c., che gli stessi opposenti denominano come facoltativo, si aggiunge e non si sostituisce a quello degli art.li 18 e 19 c.p.c., che rimane quindi via percorribile a discrezione della parte che assume l'iniziativa giudiziale.
10. Diversa conclusione non è giustificata dalle clausole di deroga alla competenza inserite nelle fideiussioni sottoscritte dalla signora Rossi, giacché sia l'art. 15 della fideiussione specifica (doc. n. 7 fascicolo monitorio) che l'art. 16 della fideiussione generica (doc. n. 6 fascicolo monitorio) prevedono sì la competenza del luogo della filiale *"che ha effettuato le operazioni garantite"*, ma non in via esclusiva, cosicché ancora una volta non è escluso il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. L'art. 29 c.p.c. prevede infatti che: *"L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito"*.
11. L'eccezione di incompetenza per territorio va quindi rigettata.

La validità dei contratti di conto corrente e di mutuo

12. Gli opposenti contestano la validità sia del contratto di conto corrente che di mutuo all'origine dell'ingiunzione, sostenendo che la banca avrebbe violato l'art. 5 TUB, omettendo di valutare il merito

creditizio della debitrice principale [redacted] s.r.l. al momento in cui sono stati erogati i finanziamenti nelle varie forme.

13. La questione di nullità non è fondata.
14. Al di là di ogni questione di prova dei presupposti dell'azione (su cui la banca torna anche nella memoria dell'8.1.2026), in via dirimente va ribadito che la questione della violazione del merito creditizio attiene a regole di condotta delle parti contraenti e non di validità del contratto: ne discende che la condotta scorretta potrà al più giustificare una domanda risarcitoria, ma non la declaratoria di invalidità del contratto.
15. In particolare il primo precedente di Legittimità richiamato dagli opposenti, attiene ad una fattispecie concreta del tutto particolare e grave, come si desume dalla stessa massima: *"In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite) stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore"* (Cass. n. 16706/2020).
16. Ancor più chiara la seconda pronuncia invocata dagli opposenti (memoria 16.12.2025): anche Cass. n. 437672024 ribadisce infatti che l'irripetibilità dei finanziamenti trova la propria spiegazione non tanto e solo nell'assenza di valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato, quanto nella ben più grave circostanza che la condotta del finanziamento presenti i connotati della contrarietà al buon costume. La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che *"la nozione di negozio contrario al buon costume comprende (oltre ai negozi che infrangono le regole del pudore sessuale e della decenza) anche i negozi che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in un determinato momento ed ambiente, e per altro verso che sono irripetibili, ai sensi dell'art. 2035 cod. civ. i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, ma non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative (cfr. anche: Cass. 783/87; 2081/85; Cass. 4414/81, Cass. 1035/77)"* (in motivazione par. 1.2.1 citata Cass. n. 4376/2024).
17. Ora, è la stessa [redacted] s.r.l. ad affermare che *"per concessione abusiva di credito si intende l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata"* (pag. 8 memoria 16.12.2025): ed è tale

condotta che l'opponente attribuisce a Banca Popolare [redacted] non considera però la parte che per riconoscere la contrarietà a buon costume la condotta censurata deve presentare caratteristiche ben più gravi: ed infatti nel precedente di Cass. n. 4376/2024 si parla di una condotta “*predatoria*” dei soci finanziatori. Ebbene, dette caratteristiche non emergono e non sono neppure dedotte nel caso di Banca Popolare [redacted]

18. In conclusione sul punto, al di là che vi sia stata o meno nel caso concreto una omessa valutazione del merito creditizio, in ogni caso non ricorrerebbero i presupposti per attribuire alla banca finanziatrice una condotta contraria al buon costume che giustifichi una pronuncia di nullità dei finanziamenti: la domanda di nullità va quindi rigettata.

19. Il rigetto della questione di nullità per i due contratti conduce poi all'infondatezza della nullità derivata invocata per le garanzie prestate da [redacted]

Il quantum della pretesa creditoria

20. Come riportato in premessa, gli opposenti hanno contestato anche il quantum della pretesa creditoria, sostenendo che la documentazione depositata non ne integrerebbe adeguata prova, normativamente a carico del creditore istante.

21. Ebbene, sin dal rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. il Tribunale ha evidenziato: “*il credito portato nel decreto ingiuntivo – relativo al saldo passivo di un conto corrente ed al rimborso di un finanziamento chirografario, rapporti entrambi intrattenuti dalla [redacted] s.r.l. – risulta provato in via documentale, essendo stati prodotti il contratto di c/c sottoscritto, la serie completa degli estratti conto, gli affidamenti tempo per tempo concessi, il contratto di mutuo completo di condizioni economiche e piano di ammortamento, mentre l'erogazione dell'importo mutuato è pacifica perché non contestata*” (ordinanza 27.8.2025).

22. In particolare, i documenti citati sono stati tutti depositati sin dal procedimento monitorio (a differenza di quanto sostenuto dagli opposenti in citazione): ai n.ri 2 e 4A il contratto di conto corrente ed il contratto di mutuo chirografario all'origine dell'ingiunzione ed al n. 3 gli estratti conto relativi all'intero sviluppo del contratto di conto corrente. La documentazione è stata poi integrata in sede di opposizione: l'opposta ha depositato i contratti relativi alle linee di credito (sei documenti sub doc. n. 5 opposta) e ciononostante gli opposenti hanno insistito fino alle note conclusive nel denunciare il difetto di prova in ordine alle facilitazioni creditizie.

23. A fronte dell'articolato corredo documentale gli opposenti si sono limitati a svolgere contestazioni del tutto generiche; ad esempio in citazione: “*In particolare si contestano (anche con riferimento al doc. 3*

della produzione monitoria avversaria – gli estratti conto del c/c di corrispondenza n. 2382/34) tutte le operazioni in essi ANNOTATE, con specifico riferimento agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà fattuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle IGNOTE operazioni annotate – con ferma censura concernente la VALIDITA' di ogni RAPPORTO obbligatorio sottostante che FERMAMENTE si contesta!"); o in memoria 16.12.2025: "SI RIBADISCE – ove occorra – l'eccezione di disconoscimento di tutti i documenti avversari prodotti e le conclusioni ivi rassegnate, poichè le deduzioni contenute sono illogiche, contraddittorie e contrarie al dato testuale e fattuale". La perizia di parte depositata (doc. n. 17 opponente) poggia, del resto, in parte su mere ipotesi, come già il Tribunale ha osservato nell'ordinanza 25.8.2025: "avendo lo stesso perito dichiarato di non essere in possesso di parte della documentazione contrattuale (ad esempio gli affidamenti concessi in c/c)" ed in parte su premesse in errore in diritto, come meglio si dirà.

24. Ebbene, con riferimento al conto corrente, il deposito della serie completa degli estratti conto così come dei contratti relativi non solo al conto corrente ma anche delle linee di credito appoggiate sullo stesso avrebbero richiesto contestazioni specifiche e non generiche; con riferimento al mutuo la conclusione è ancor più solida, tenendo conto del principio generale applicabile a detta fattispecie contrattuale, per cui "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa" (Cass. SSUU n. 13533/2001): una volta dimostrata la pattuizione contrattuale e l'erogazione della somma, è il debitore che deve provare la restituzione dell'importo ricevuto.
25. Per completezza, l'indeterminatezza e genericità delle contestazioni risultano ancor più ingiustificate se si considera che sin dalla comunicazione di recesso dai contratti in essere (entrambe le lettere sono depositate al n. 9 del fascicolo monitorio) la banca ha indicato il dettaglio della pretesa: in particolare la richiesta a tacitazione del conto corrente (25.3.2025) ammonta ad € 171.813,08, esattamente pari (salvo che per 8 centesimi) alla chiusura dell'estratto conto al 31.3.2025 (doc. n. 3 citato fascicolo monitorio); la richiesta in pari data a tacitazione del mutuo distingue le pretese per rate scadute e non pagate, capitale residuo ed interessi.
26. Gli oppositori hanno poi svolto alcune contestazioni più specifiche, che si sono rivelate parimenti infondate; in particolare:

- la difformità rispetto al TAEG dichiarato in contratto per l'ipotesi di recesso anticipato dal finanziamento al 25.3.2025, circostanza che pacificamente non si è verificata in concreto ed in ogni caso aprirebbe a conseguenze meramente risarcitorie, non trattandosi di una facilitazione a favore di un consumatore (art. 125bis TUB);
- all'istituto *"di applicare, al rapporto di conto corrente (non affidato) interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 25.3.2025 al saldo debitore - superando il Tasso Soglia Usura, previsto per lo stesso periodo (pari al 12,84% - per la categoria anticipi, sconti commerciali, finanziamenti all'importazione)"* (memoria 29.12.2025): ma la doglianza, che peraltro non è chiaro se tenga conto della maggiorazione del tasso soglia di riferimento per effetto dell'addebito degli interessi moratori, sicuramente valorizza un momento successivo alla conclusione del contratto di conto corrente (data citata 25.3.2025), senza tenere conto che l'usura ricorre solo quando il superamento della soglia si verifichi contestualmente alla pattuizione, originaria o (secondo l'interpretazione di parte della giurisprudenza, tra cui il del Tribunale di Padova) per effetto dello jus variandi peggiorativo rispetto alle condizioni economiche applicate al cliente (sull'onere di deduzione della violazione della normativa antiusura si legga Cass. SSUU n. 19597/2020: *"l'onere probatorio si attegga nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento"*; sull'irrelevanza del superamento sopravvenuto della soglia nel contratto di mutuo si legga Cass. SSUU n. 24675/2017, confermato poi da Cass. n. 24743/2023).

27. Nessun ausilio sarebbe del resto venuto dalla ctu contabile chiesta dagli oppositori, basata su presupposti in diritto erronei e dal carattere meramente esplorativo.
28. Cosicché, in conclusione sul punto, la documentazione depositata dalla banca opposta risulta senz'altro idonea a giustificare la quantificazione del credito.
29. Ogni contestazione relativa al vaglia cambiario deve ritenersi assorbita, giacché lo stesso è stato attivato al solo fine di sostenere la richiesta ex art. 642 c.p.c., ma il titolo della pretesa monitoria va rintracciato nei due contratti di mutuo e di conto corrente di cui già si è detto.

L'obbligo di garanzia di [REDACTED]

30. L'opponente Rossi muove plurime contestazioni alle fidejussioni generica e specifica prestate a favore di Banca Popolare [REDACTED] rispetto ai debiti di [REDACTED] s.r.l., negando in conclusione un proprio valido obbligo di garanzia: le doglianze non sono fondate.

31. Il primo luogo, la documentazione prodotta in causa vale a dimostrare la corretta formazione del debito anche nei suoi confronti: la difesa per cui l'opponente *"contesta e disconosce i doc. 4b (conteggio elise mutuo chiro) e 5 (certificazione ex art. 50 TUB), – prodotti dalla Banca opposta in sede monitoria, poiché privi di alcun valore probatorio"* non si confronta con il corredo documentale ben più ricco messo a disposizione dall'ingiungente, che è stato descritto sopra e cui per brevità di esposizione va fatto richiamo. Inoltre, entrambe le garanzie prevedono che la documentazione contabile della banca creditrice sia idonea prova anche nei confronti del fideiussore (es. art. 7 fideiussione specifica sub doc. n. 7 fascicolo monitorio).
32. Per quanto riguarda invece l'eccezione di decadenza per decorso del termine semestrale, la stessa innanzitutto è infondata nei presupposti di fatto perché – come già osservato nell'ordinanza 25.8.2025 – il termine semestrale non risulta a monte trascorso: la scadenza delle obbligazioni risale alle comunicazioni di recesso dei due rapporti datate 25.3.2025 (doc. n. 9 fascicolo monitorio), data che non è stata messa in discussione dagli opposenti; l'iniziativa monitoria è di maggio 2025, quindi entro il termine di sei mesi di cui alla norma citata.
33. In secondo luogo, l'eccezione di decadenza è infondata in diritto, perché entrambe le fideiussioni prestate dalla signora Rossi presentano la clausola di deroga alla previsione ex art. 1957 c.c., che abilita la banca ad attivarsi anche oltre il termine di sei mesi (doc. n. 7 e n. 8 fascicolo monitorio): clausole entrambe pienamente valide ed efficaci.
34. Non è infatti fondata l'eccezione di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo o dell'art. 1469bis c.c., invocati dalla signora Rossi.
35. Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo va infatti definito consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"*: la qualifica professionale va quindi riconosciuta in ragione del rapporto tra dette qualità e l'obbligazione assunta. Considerato che l'opponente ha reso le garanzie in qualità di amministratrice unica di █████ s.r.l. e pertanto nell'esercizio della propria attività professionale (doc. n. 1 fascicolo monitorio), deve senz'altro escludersi che in quella sede lei possa aver assunto la qualifica di consumatrice.
36. Va altresì escluso che le clausole risultino invalide ai sensi dell'art. 1341 c.c.: in entrambi i casi le pattuizioni di deroga risultano espressamente sottoscritte dalla garante. La seconda sottoscrizione, infatti, non è cumulativa per tutte le clausole indicate numericamente (approvazione *"in blocco"*), ma si riferisce a 6 clausole rispetto alle 15 di cui si compone il testo della fideiussione specifica ed a 8 clausole sulle 16 di cui

si compone la fideiussione generica; inoltre, in sede di seconda sottoscrizione ogni clausola è sinteticamente richiamata nel suo contenuto ed in particolare il richiamo alla deroga in esame è nei termini seguenti: *“dispensa dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 cod.civ.”*.

37. In conclusione sul punto, il documento è redatto in modo tale da richiamare l’attenzione del sottoscrittore in modo efficace sull’importanza delle clausole per cui è chiesta la specifica sottoscrizione e le clausole di deroga, in particolare, riportano una valida doppia firma che, quand’anche fosse risultato superato il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., avrebbero garantito la permanente efficacia della garanzia resa da [REDACTED]

38. Quindi, le fideiussioni generica e specifica rese da [REDACTED] vanno dichiarate integralmente valide ed efficaci con riferimento alle doglianze mosse nel presente giudizio.

La richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. nella presente causa

39. Rimane da decidere la questione di validità delle garanzie per denunciata violazione della normativa antitrust: come anticipato, la questione è oggetto della causa separata, in ragione della competenza per materia del Tribunale delle Imprese di Milano, visto che la domanda è stata proposta in via principale e non incidentale.

40. Si pone quindi il problema di applicare o meno l’art. 295 c.p.c.: la garante ha infatti chiesto la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della questione di validità delle fideiussioni per lo specifico profilo demandato alla cognizione di Milano.

41. Ritene il Tribunale non ricorrano i presupposti per la sospensione.

42. Partendo dalla Giurisprudenza che si è pronunciata sull’argomento e che si è ormai consolidata, Cass. n. 1072/2007 afferma: *“in tema di sospensione necessaria, ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ., il nesso di pregiudizialità fra l’una e l’altra causa, che abilita alla detta sospensione, deve consistere in un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico fra le due cause, tale da determinare un possibile conflitto di giudicati. Tale ipotesi, pertanto, non ricorre nel caso di contemporanea pendenza, davanti a due giudici diversi, del giudizio sull’“an debeatur” e di quello sul “quantum”, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, ma non in senso tecnico-giuridico, perché la riforma o la cassazione della sentenza sull’“an debeatur” determina l’automatica caducazione della sentenza sul “quantum”, anche se su quest’ultima si sia formato il giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati”*. Nel caso concreto la Cassazione ha cassato l’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del procedimento per il pagamento del corrispettivo, a causa della pendenza, in appello, tra le stesse parti, del processo sulla domanda di risoluzione del relativo contratto di appalto.

43. Si tratta di un'ipotesi del tutto simile alla vicenda che coinvolge la garante Rossi: il presente giudizio riguarda in parte l'an ed ogni doglianza sul quantum connessi alle fideiussioni mentre la causa destinata al Tribunale di Milano riguarda ulteriore profilo dell'an del suo impegno di garanzia.

44. Il ragionamento sottostante al principio esposto si trova sviluppato per esteso in Cass. SSUU n. 14060/2004, che in motivazione così si esprime: *"Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, ma anche di indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., occorre tenere conto della distinzione, formulata con riferimento all'art. 34 c.p.c., tra "pregiudizialità logica" e "pregiudizialità tecnico-giuridica". Con la prima espressione si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il "punto pregiudiziale", mentre la seconda indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la "questione pregiudiziale".*

Poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 c.p.c., può trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico- giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio. Va quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. nell'ipotesi in cui pendano, davanti a giudici di diverso grado, il giudizio sull'an debeatur e quello sul quantum debeatur, nel quale sia stata invocata la sentenza sull'an e questa sia stata impugnata, poiché la questione che è oggetto del giudizio sull'an debeatur è pregiudiziale solamente in senso logico rispetto a quella pregiudicata che viene discussa nel separato giudizio sul quantum". Ed, evidentemente, lo stesso principio si applica quando le cause, invece che in gradi diversi, pendano avanti

a giudici diversi come avverrà nel caso di specie tra Tribunale di Padova e Tribunale di Milano, tanto più che, se fosse impugnata la presente decisione, si verificherebbe proprio la situazione descritta dalla Suprema Corte: giudizio sull'an pendente in primo grado (Tribunale di Milano) e sul quantum in secondo grado (su appello della presente sentenza).

45. Prosegue la Suprema Corte: *“Deve quindi affermarsi che, nell'ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sull'an e di quello sul quantum davanti a due giudici di grado diverso il giudice può, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c. disporre la sospensione facoltativa del processo relativo al quantum debeatore ove la sentenza sull'an sia stata impugnata. Se la sospensione facoltativa non è disposta, non sussiste il rischio di conflitto di giudicati, poiché soccorre il citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dalla riforma del 1990).*

La disposizione, che attiene al c.d. effetto espansivo esterno delle pronunce giurisdizionali, è infatti applicabile, come è pacificamente riconosciuto, anche alle sentenze definitive, nel senso che la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva determina l'immediata caducazione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata. Per costante giurisprudenza, qualora fra la sentenza non definitiva e quella definitiva sussista un nesso di consequenzialità, nel senso che la prima costituisce il presupposto dell'altra, gli effetti pregiudicanti determinati dalla riforma o dalla cassazione della sentenza non definitiva si producono su quella definitiva anche in caso di mancata impugnazione di questa, dato che il giudicato che si è formato sulla sentenza definitiva è solo apparente, essendo lo stesso necessariamente collegato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario (sent. n. 1409/90; n. 5633/90; 2188/93)” (grassetto aggiunto).

46. In conclusione, poiché la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. va applicata esclusivamente nei casi consentiti dal codice di procedura civile a garanzia della ragionevole durata del processo, i principi esposti vanno doverosamente applicati al caso di specie, ove è pacifico che [redacted] ha prestato le due garanzie, ma si contesta da un lato la validità dell'impegno e dall'altro il quantum.

47. Va quindi rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa, non configurandosi alcun rischio di giudicati rispetto alla causa avente ad oggetto la validità delle garanzie per violazione della normativa antitrust: qualora detta ultima domanda fosse accolta, cadrà rispetto alla garante anche ogni effetto della presente decisione.

Conclusioni

48. Concludendo, vanno rigettate le domande di nullità del contratto di conto corrente e del mutuo, mentre risulta assorbita la questione di nullità del vaglia cambiario; va rigettata la domanda di nullità e decadenza delle fideiussioni prestate il 17 ottobre 2022 e 21 novembre 2023 per motivi diversi dalla violazione della normativa antitrust trattati nel presente giudizio.
49. Respinta l'istanza di sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c., va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 1191/2025 del Tribunale di Padova.
50. Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria degli opposenti nei confronti della banca, atteso che è stata esclusa una condotta illegittima di quest'ultima, così come va rigettata la domanda di cancellazione della segnalazione dalla Centrale dei rischi di Banca d'Italia, atteso che il credito preteso da Banca Popolare [redacted] è stato confermato.
51. Le ragioni esposte confermano l'irrilevanza ai fini della decisione delle istanze istruttorie attoree, di cui va pertanto confermato il rigetto.
52. Dalla soccombenza integrale di parte opponente discende la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti per le cause di cognizione ordinaria avanti al Tribunale, di valore fino ad € 520.000; vanno compensate le quattro fasi di attività a valore medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria a valore pressoché minimo, considerato che l'istruttoria è stata solo documentale.
53. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa n. 3790/2025 r.g., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande di nullità del contratto di conto corrente e di mutuo;
- rigetta la domanda di nullità per motivi diversi dalla violazione della normativa antitrust e di decadenza delle fideiussioni prestate da [redacted] il 17 ottobre 2022 e 21 novembre 2023;
- rigetta l'istanza di sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1191/2025 del Tribunale di Padova;
- rigetta la domanda risarcitoria degli opposenti nei confronti della banca;
- rigetta la domanda degli opposenti di cancellazione della segnalazione dalla Centrale dei rischi di Banca d'Italia;

- condanna gli opposenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta, liquidate in € 18.000 per compenso, oltre 15% su importi imponibili, iva e cpa come per legge.

Padova, 20/04/2026

La Giudice

Maria Antonia Maiolino